

ALLEGATO sub A)

alla delibera di Consiglio Comunale
n. 28 del 28.11.2011



Comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA

“Regolamento comunale per il servizio
di gestione dei rifiuti solidi urbani”

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

Titolo 1

- Art. 1 - oggetto del regolamento
- Art. 2 - definizioni
- Art. 3 - classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - rifiuti urbani
- Art. 5 – rifiuti assimilati e criteri di assimilazione
- Art. 6 - rifiuti speciali
- Art. 7 - rifiuti pericolosi

Titolo 2

- Art. 8 - forme di gestione – modalità di esecuzione del servizio
- Art. 9 - modalità di raccolta. Differenziata della frazione umida, della frazione secca e dei rifiuti ingombranti
- Art. 10 - modalità di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e pericolosi
- Art. 11 - aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
- Art. 12 - modalità di conferimento dei rifiuti
- Art. 13 - norme relative al contenitori
- Art. 14 - modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani
- Art. 15 – modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati
- Art. 16 - modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani
- Art. 17 – modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 18 – associazioni di volontariato
- Art. 19 – campagne di sensibilizzazione e informazione

Titolo 3

- Art. 20 - centro comunale di raccolta differenziata ed ecocentro
- Art. 21 – rifiuti conferibili presso l'ecocentro
- Art. 22 – accesso all'ecocentro
- Art. 23 – apertura dell'ecocentro
- Art. 24 – modalità di conferimento
- Art. 25 – compiti del gestore

Art. 26 – compiti del servizio di guardania e controllo

Art. 27 – divieti

Art. 28 – controlli

Titolo 4

Art. 29 - spazzamento

Art. 30 - contenitori portarifiuti

Art. 31 - pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Art. 32 - pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

Art. 33 - raccolta dei rifiuti abbandonati

Art. 34 - pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

Art. 35 - pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Art. 36 - pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Art. 37 - pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Art. 38 - attività' di carico e scarico di merci e materiali

Art. 39- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 40 - pozzetti stradali

Art. 41 - carcasse di animali

Art. 42 - pulizia delle aree soggette a circolazione stradale

Art. 43 -veicoli a motore, rimorchi e simili

Art. 44 -rifiuti inerti

Art. 45 - altri servizi ambientali

Titolo 5

Art. 46 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 47 - competenza e giurisdizione

Art. 48 - controlli e vigilanza

Art. 49 - sanzioni

Art. 50 - danni e risarcimenti

Art. 51 - variazioni del regolamento

Art. 52 - efficacia del regolamento

TITOLO I
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Campolongo sul Brenta, ai sensi dell'art 198 del D.Lgs 152/2006 e stabilisce in particolare:
- b) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;
- c) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art 184, comma 2, lettera f);
- f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- h) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all' art 184, lettere e) e d).

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio e la disciplina della gestione e dell'utilizzo di un'area opportunamente recintata e custodita denominata "ecocentro", nella quale gli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani possono conferire i rifiuti secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento, secondo le procedure previste dalla legge.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni previste dall'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, che si riportano nella formulazione attualmente vigente:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs 152/2006;
- c) **oli usati**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti

dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g) **produttore del prodotto**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) **commerciante**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) **intermediario**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) **prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mmm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) **preparazione per il riutilizzo**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) **rigenerazione degli oli usati**: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) **combustibile solido secondario (CSS)**: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) **rifiuto biostabilizzato**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti

indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) **digestato di qualità**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) **emissioni**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D. Lgs 152/2006;

hh) **scarichi idrici**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs 152/2006;

ii) **inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D. Lgs 152/2006;

ll) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) **"migliori tecniche disponibili"**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D. Lgs 152/2006;

oo) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) **circuito organizzato di raccolta**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) **sottoprodotto**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,

comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D. Lgs 152/2006.

- ai sensi dell' artt. 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione del D. Lgs 152/2006;

g) **gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d) del D. Lgs 152/2006;

h) **prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) **riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) **riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) **recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici,

chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006;

n) **recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

p) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006;

q) **operatori economici**: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) **pubbliche amministrazioni e gestori**: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

u) **utente finale**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) **consumatore**: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) **accordo volontario**: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del D. Lgs 152/2006 ;

aa) **filiera**: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

bb) **ritiro**: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) **ripresa**: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso;

dd) **imballaggio usato**: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D. Lgs 152/2006.

ARTICOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti regionali e statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D. Lgs 152/2006.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

ARTICOLO 4

RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani (in breve RU):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sopra elencati sono principalmente classificati nelle seguenti categorie:

a. FORU frazione organica dei RU, denominata anche **frazione umida**, composta da:

- a1. scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e da grandi produttori della ristorazione;
- a2. scarti dei mercati ortofrutticoli;
- a3. scarti della manutenzione del verde pubblico e privato;

b. RUR frazione recuperabile dei RU, in particolare:

- b1. residui di carte e cartoni;
- b2. contenitori in vetro, plastica e metallo;
- b3. ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.

c. RUP rifiuti urbani pericolosi (v. definizione al successivo art. 6): ad esempio farmaci, contenitori marchiati "T e/o "F", contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi fluorescenti, olii minerali, contenitori per fitofarmaci, ecc. Ai soli effetti dell'organizzazione

della raccolta differenziata, come disposto dal D.M.I.C.A. n. 476 del 20.11.97, vengono inserite in questa categoria anche le pile.

d. RUI rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o vasi (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.).

e. FSRU frazione secca degli R.U., costituita dai rifiuti che non rientrano nelle altre categorie e che sono destinati ad interrimento in discarica o termodistruzione.

ARTICOLO 5

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI E CRITERI DI ASSIMILAZIONE

- 1) Sono rifiuti assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, per i quali il Comune, determina l'assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2) È fatto salvo il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi.
- 3) All'entrata in vigore del provvedimento statale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Giunta Comunale provvederà a determinare i limiti di assimilazione nel rispetto dei criteri individuati nel provvedimento stesso.
- 4) In via transitoria, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 265, comma 1 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27/07/1984, come modifica con D.C.C. n. 112 del 2008. La lista completa dei rifiuti assimilati agli urbani è riportata all'Allegato A al regolamento.
- 5) L'assimilazione dei rifiuti di cui al comma precedente avviene di norma senza limiti quantitativi. Il servizio base cui hanno diritto le utenze non domestiche a fronte della tassa versata annualmente è relativo ad una quantità di rifiuti su base annua non eccedenti il quantitativo determinato sulla base del parametro kg/mq dichiarati/anno presente all'interno dell'allegato A al presente regolamento o comunque non superiore ad un volume complessivo di 500 litri su base settimanale per tutte le tipologie di rifiuti.
- 6) Il monitoraggio del livello produttivo dei rifiuti di ciascuna utenza non domestica verrà effettuato, in accordo con l'Ente Gestore, sulla base della volumetria dei contenitori che verranno forniti alle utenze non domestiche sulla base delle specifiche esigenze.
- 7) Per i quantitativi eccedenti la soglia determinata attraverso i criteri precedentemente riportati di cui all'allegato A del presente regolamento o per modalità di erogazione del servizio richieste dalla singola utenza non domestica diverse da quelle del servizio base definito nei commi precedenti, il servizio è aggiuntivo e come tale sarà a carico della singola utenza non domestica.
- 8) Il servizio aggiuntivo non è in regime di privata.
- 9) Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'allegato A del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.

- 10) Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa.
- 11) I rifiuti non assimilabili possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 188 comma 2 lettera e) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato.
- 12) Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza.
 - d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003 qualora debbano essere destinati a questi impianti.
 - e. siano classificati come pericolosi.
 - f. rifiuti inerti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - g. rifiuti di imballaggi terziari;

ARTICOLO 6

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

ARTICOLO 7

RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006.

TITOLO II

ARTICOLO 8

FORME DI GESTIONE - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le modalità del servizio vengono diversificate in funzione della densità abitativa e delle specificità delle zone del territorio comunale, alle diverse categorie di utenza ed alle effettive richieste di erogazione al fine di ottimizzare i costi in funzione delle quantità raccogliibili, come meglio chiarito nella tabella riportata nell'allegato B, nonché al fine di rendere agevole il conferimento e di minimizzare l'impatto visivo dato dalla presenza dei contenitori.
2. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con associazioni, associazioni di volontariato, enti o ditte private.
3. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio.
4. L'Amministrazione Comunale può attivare la raccolta differenziata per stadi successivi, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa diversamente provvedere, il Sindaco nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita l'autorità, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito:

1.1 Per la **FORU - FRAZIONE ORGANICA (FRAZIONE UMIDA)** vengono attivati i seguenti servizi, in funzione della quantità e del tipo di rifiuto organico prodotto e della localizzazione dell'utente¹

a) FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).

Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, da introdurre nei vasi/cassonetti stradali di colore marrone.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune incoraggia e incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORU prodotta e dei residui derivanti della manutenzione del verde. Nel regolamento di applicazione della tassa o tariffa del servizio vengono indicati l'ammontare di un'eventuale riduzione, da applicare agli abitanti che pratichino il compostaggio domestico, e le modalità del controllo. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde odori sgradevoli).

Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti e ratti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio deve essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

c) FORU prodotta dai "GRANDI PRODUTTORI"

Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, supermercati, mense, pubblici esercizi potranno concordare con il comune l'assegnazione di bio-contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività.

I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta.

Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore.

d) Residui vegetali dei GIARDINI PRIVATI

La frazione organica proveniente dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non può essere avviata a compostaggio domestico, deve essere conferita, a cura del produttore, secondo le modalità operative previste dal gestore.

e) Residui della manutenzione delle AREE VERDI

Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, può essere conferito previa verifica di disponibilità presso l'impianto di destinazione, a cura dei soggetti gestori dei servizi di manutenzione presso il C.I.S.P.

(Centro Intercomunale di stoccaggio e recupero) sito in q.re Prè a Bassano del Grappa, o con altre forma di raccolta come da specifiche istruzioni che verranno emanate.

Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.

f) Residui vegetali CIMITERIALI

I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei ed a conferire nei cassoni appositi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e finalizzati alla raccolta dello scarto vegetale.

g) Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili.

Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite le modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature di frutteti e altri cascami prodotti dalle aziende agricole.

1.2 Per la **FSRU - FRAZIONE SECCA** vengono attivati i seguenti servizi:

a) FSRU di produzione domestica.

Gli utenti sono tenuti a conferire il rifiuto secco prodotto secondo le modalità previste dal gestore.

b) FSRU di produzione non domestica,

derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto secco in sacchi di plastica semitrasparente da inserire nei vasi/cassonetti stradali e comunque secondo le modalità previste dal gestore.

In casi particolari, valutati singolarmente, quali case di riposo, supermercati ecc., potranno essere forniti in contratto d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità. La raccolta avviene di norma con le stesse modalità individuate per la FSRU di produzione domestica.

2.3 RUI - Rifiuti ingombranti

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro, in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, conferendoli direttamente all'ecocentro comunale oppure secondo le modalità indicate dal gestore.

I beni durevoli per uso domestico sono:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer; stampanti;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. In caso di eliminazione di un elettrodomestico senza l'acquisto di uno nuovo, si potrà conferire gratuitamente n. 1 elettrodomestico all'anno per nucleo familiare. All'uopo verrà rilasciata una scheda personalizzata.

Il costo di smaltimento degli eventuali successivi elettrodomestici verrà definito con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire la FORU e RUI al servizio ordinario di raccolta se non in forma differenziata presso i contenitori dedicati o con le modalità indicate dal gestore.

ARTICOLO 10


MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI

1. RUR - Rifiuto riciclabile

1.1. Carta e cartoni

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire carta e cartone al servizio pubblico con le seguenti modalità:

- in cassonetti stradali: direttamente all'interno dei cassonetti distribuiti sul territorio comunale, purché carta e cartoni siano adeguatamente ridotti di volume;


 nel centro di raccolta differenziata: conferimento a cura del produttore al centro comunale di raccolta

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire carta e cartoni al servizio ordinario di raccolta se non in forma differenziata presso i contenitori dedicati.

1.2. Contenitori in vetro

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire i contenitori in vetro al servizio pubblico con le seguenti modalità:

- campane stradali: direttamente all'interno delle campane distribuite sul territorio comunale;

 nei centro di raccolta differenziata: conferimento a cura del produttore al centro comunale di raccolta differenziata

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire i contenitori in vetro al servizio ordinario di raccolta se non in forma differenziata presso i contenitori dedicati.

1.3. Imballaggi in plastica e metalli

Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire gli imballaggi in plastica e metalli al servizio pubblico con le seguenti modalità:

cassonetti stradali: direttamente all'interno dei cassonetti distribuiti sul territorio comunale, centro di raccolta differenziata: conferimento a cura del produttore al centro comunale di raccolta

A tutte le utenze è fatto divieto conferire gli imballaggi in plastica e metalli al servizio ordinario di raccolta.

1.4 Altri rifiuti riciclabili

E' facoltà dell'Ente istituire, presso l'ecocentro, o con altre forme, la raccolta di altri rifiuti riciclabili per i quali esista un mercato ovvero la convenienza economica od ambientale (cassette di plastica, imballaggi in polistirolo, abiti e tessuti usati ecc.)

2. RUP - Rifiuti urbani pericolosi.

2.1. Pile

Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori disponibili o presso i rivenditori presenti sul territorio comunale oppure presso il centro comunale di raccolta differenziata.

2.2. Farmaci

Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori presenti nelle farmacie e nelle sedi dell'Azienda U.L.S.S.

I farmaci vengono raccolti anche presso il centro comunale di raccolta

2.3. Altri rifiuti pericolosi

Gli altri rifiuti pericolosi vengono raccolti presso il centro comunale di raccolta differenziata. E' facoltà dell'Ente istituire presso l'ecocentro comunale la raccolta di altri rifiuti pericolosi o speciali come ad es. gli accumulatori esausti, gli olii, i contenitori di vernici e similari.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire i RUP al servizio ordinario di raccolta se non in forma differenziata presso i contenitori dedicati.

ARTICOLO 11

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito sulle aree del territorio comunale individuate in apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2. Il servizio copre tutto il territorio comunale del fondo valle.

3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento il perimetro delle aree servite può essere aggiornato o modificato tramite ordinanza sindacale.

4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Le modalità di svolgimento del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento o al trattamento differenziato.

Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:

Festività infrasettimanali;

Festività doppie;

1 Maggio;

Festività triple.

ARTICOLO 12

MODALITÀ' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. La responsabilità del conferimento del corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento e nella normativa vigente.

Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.

2. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune, dall'Autorità e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

3. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:

- a) gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
- b) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
- c) nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
- d) se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
- e) chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
- f) in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
- g) nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore, lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
- h) gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
- i) il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
- l) le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.

4. In particolare è vietato:

- a) l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali;
- b) l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
- c) il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
- d) è proibito il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri produttori;
- e) l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- f) trattare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette.
- g) è vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi.
- h) ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- i) il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
- l) mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
- m) il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- n) il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
- o) il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
- p) il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
- q) il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
- r) il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi; il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del gestore;
- s) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatte salve eventuali

convenzioni esistenti tra i comuni in relazione a determinate tipologie di rifiuto;

t) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale da soggetti ivi non residenti o domiciliati;

u) il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;

v) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;

z) il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;

aa) lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;

bb) affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;

cc) il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;

dd) cedere a terzi la tessera magnetica di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera magnetica di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive;

5. Non viene considerato abbandono:

a) il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;

b) il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

ARTICOLO 13

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

(vasi stradali per la frazione umida, campane, cassonetti per la plastica, altri contenitori per i rifiuti riciclabili o pericolosi)

1. Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto nelle specifiche schede di descrizione delle attrezzature e delle modalità di esecuzione del servizio allegate. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, il quale è autorizzato ad addebitare al cliente i costi per la fornitura del materiale a meno che gli stessi non siano già inclusi nelle specifiche schede di descrizione delle attrezzature e delle modalità di esecuzione del servizio allegate. La cura delle attrezzature fornite è a carico del cliente salvo diversi accordi con il Gestore. Il cliente è in particolare è tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.

2. Il Cliente, nell'usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. Il Cliente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato.

Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al gestore, il Cliente verserà al gestore un importo pari al valore dell'attrezzatura.

3. le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al produttore di rifiuti, in relazioni ai contenitori allo stesso affidati per la raccolta porta a porta.

4. Il servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra cliente e gestore;

5. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

6. Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare il cliente del motivo di mancata raccolta.

7. I contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, di cui agli articoli precedenti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti: devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi. A cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo.

8. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

9. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

10. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, purché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

11. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento. Il Gestore mette a disposizione del Comune in qualunque momento e su richiesta scritta dello stesso i dati relativi alla pesatura.

ARTICOLO 15

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti.

b) In caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità di cui sopra il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, concessi in contratto d'uso gratuito, installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.

2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

ARTICOLO 16

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006.

Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie.

2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ARTICOLO 17

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. La fase finale di trattamento, compostaggio o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 18

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni

ARTICOLO 19

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

1. L'Autorità ed il Comune, autonomamente o per il tramite del Gestore, svolgono campagne di prevenzione, sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

TITOLO III

ARTICOLO 20

CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOCENTRO

1. Il centro di raccolta differenziata comunale (Ecocentro) è un punto custodito destinato al conferimento di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti dei rifiuti urbani, istituito a cura del Comune in apposite aree attrezzate.
2. L'ecocentro ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.
3. Ai fini del presente capo, si applicano le seguenti definizioni:
4. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 21

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO

1. Le tipologie dei rifiuti che possono essere raccolte presso l'Ecocentro devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo quali, a titolo esemplificativo:
 - Rifiuti ingombranti, anche non riciclabili;
 - Beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettronici);

- Carta e cartone;
- Vetro e lattine (di alluminio e banda stagnata);
- Altre plastiche (es. teli di nylon, cassette di PE e PP, polistirolo);
- Metalli ferrosi e non ferrosi;
- Rifiuti inerti purché privi di amianto (materiale inerte quali calcinacci, sanitari, sabbia, sassi, ceramica, proveniente da piccoli lavori di ristrutturazione o nuova costruzione prodotti unicamente da utenze domestiche senza l'impiego di imprese edili);
- Rifiuti Urbani Pericolosi (pile e batterie, formaci, "V ed "F", lampade al neon);
- Oli vegetali esausti di origine alimentare (di provenienza domestica);
- Oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- Accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- Ramaglie e legno non trattato (cassette, legno non verniciato,...);
- Cartucce per stampanti esauste e toner esauriti;
- Indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
- Pneumatici usati senza cerchione esclusivamente di provenienza domestica e relativi ad autovetture e motocicli;
- Contenitori per fitofarmaci o veterinari (solo in occasione delle campagne di raccolta dei rifiuti agricoli).

2. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni indicate all'art. 5 e relativo allegato del presente regolamento comunale e, comunque, purchè non provenienti da demolizioni ristrutturazioni, salvo diversi accordi con il gestore del servizio e fatto salvo quanto previsto dal comma precedente;

3. Nell'Ecocentro comunale non possono essere conferiti rifiuti speciali non assimilati agli urbani salvo diversa disposizione autorizzativa.

4. Il Comune ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare all'Ecocentro.

5. per alcune tipologie di rifiuto, previo accordo tra l'Ente ed il Gestore, potrà essere previsto il conferimento a pagamento.

ARTICOLO 22

ACCESSO ALL'ECOCENTRO

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore, che risulti per le utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della tariffa (TIA) o tassa, per le utenze non domestiche con sede operativa riconosciuta all'interno del territorio comunale e che siano regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della tariffa o tassa sui rifiuti, che dispongono di autorizzazione rilasciata dal Comune eventuali altri soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore.

2. Le ditte private potranno accedere all'Ecocentro per conferire rifiuti ingombranti, beni durevoli e

ramaglie di altri cittadini residenti nel territorio comunale, impossibilitati al trasporto dei propri rifiuti. In queste circostanze le ditte private dovranno presentarsi accompagnate dall'utente interessato o esibire apposita dichiarazione da parte dello stesso utente o dell'amministratore condominiale e dotati di tessera dell'utenza in questione;

3. Possono accedere all'Ecocentro esclusivamente gli utenti con residenza o sede legale/operativa riconosciuta nel Comune. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti dai Comuni diversi, a meno che non sia stata stipulata tra i rispettivi Comuni apposita convenzione.

4. L'Amministrazione Comunale e/o il gestore possono attivare procedure di controllo ed individuazione automatica (es. sistemi di controllo accessi, consegna di tesserini identificativi agli utenti che conferiscono nell'ecocentro e misurazione degli scarichi) al fine di monitorare l'accesso all'ecocentro e quantificare il rifiuto conferito, anche ai fini dell'eventuale addebito di una specifica tariffa ai soggetti conferitori, se concordata tra il comune e il gestore, come previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

ARTICOLO 23

APERTURA DELL'ECOCENTRO

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune ed esposti all'ingresso dell'Ecocentro. E' fatta salva la facoltà del gestore dell'Ecocentro di modificare temporaneamente gli orari cui al comma precedente, previo accordo preventivo con il Comune e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso dell'Ecocentro stesso.

ARTICOLO 24

MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. L'utente che intende conferire rifiuti all'ecocentro deve di norma qualificarsi, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione che comprovi il diritto allo scarico e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, senza l'ausilio di mezzi meccanici o macchinari; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il conferimento in forma differenziata.

3. Le ditte possono conferire i rifiuti speciali che devono essere assimilati agli urbani all'ecocentro comunale, previo rilascio di apposita autorizzazione o eventuale eco-card, nel limite quantitativo annuo di conferimento previsto nell'allegato A al presente regolamento.

Fermo restando quanto sopra, al fine di garantire la fruibilità a tutti gli utenti dell'ecocentro, il singolo conferimento dovrà essere compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità ricettiva reale del momento, valutata ad insindacabile giudizio dell'operatore addetto al servizio di guardiania.

4. Ad ultimazione delle operazioni di scarico l'utente, qualora abbia provocato l'imbrattamento del suolo, deve direttamente provvedere alla pulizia dell'area.

5. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo nel rispetto del presente regolamento. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.
6. l'ordine di accesso allo scarico dei rifiuti da parte dei conferitori è dato, dall'ordine cronologico di arrivo, salvo particolari situazioni che verranno gestite a insindacabile giudizio dall'operatore è dato dall'arrivo.
7. L'addetto al Servizio di guardiania e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 21 o in difformità alle norme del presente regolamento. L'addetto al servizio di guardiania ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'ecocentro.
8. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno dell'ecocentro agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni, in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto e in numero tale da non pregiudicare la sicurezza della movimentazione degli stessi conferitori, a insindacabile giudizio dell'operatore addetto al controllo.
9. Nell'Ecocentro non possono essere conferiti rifiuti a terra, ma solo negli appositi contenitori, salvo diversa disposizione autorizzata.
10. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'ecocentro.

ARTICOLO 25

COMPITI DEL GESTORE

1. Compete al gestore del servizio pubblico di asporto rifiuti mettere a disposizione del Comune le attrezzature necessarie per la gestione del Centro intese come contenitori (cassoni, contenitori di varie dimensioni etc) idonee per contenere i rifiuti conferiti dai cittadini nel rispetto del presente regolamento oltre che provvedere all'asporto degli stessi e al trasporto presso gli idonei impianti di destinazione debitamente autorizzati.

ARTICOLO 26

COMPITI DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E CONTROLLO

1. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e svolge le seguenti mansioni:
 - a) controllo dell'osservanza del presente regolamento;
 - b) segnalazione di ogni e qualsiasi abuso al Comune e al Gestore dell'impianto;
 - e) manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia dell'ecocentro;
 - d) informare con opportuno preavviso il Gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori secondo modalità precedentemente impartite dallo stesso;
 - e) controllare la qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
 - f) comunicare al Gestore e al Comune secondo quanto di competenza le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta.

2. In ogni caso le modalità di conduzione dell'Ecocentro dovranno sempre essere tale da evitare qualunque molestia al vicinato (ad esempio a motivo di odori, polveri, rumori, richiamo di insetti o animali indesiderati, ecc). Eventuali accumuli di pneumatici usati dovranno essere opportunamente riparati dalla pioggia in modo da evitare ristagni d'acqua ed il conseguente proliferare di insetti.

ARTICOLO 27

DIVIETI

1. E' vietato:

- a) l'abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno dell'ecocentro;
- b) il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.;
- d) il lancio dei rifiuti dall'esterno all'interno dell'ecocentro anche se dentro gli appositi contenitori;
- e) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;
- f) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere all'ecocentro ai sensi dell'art. 22;
- g) lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste all'articolo 21;
- h) lo scarico di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- i) il danneggiamento e l'imbrattamento delle strutture e dei contenitori presenti nell'ecocentro.

ARTICOLO 28

CONTROLLI

1. Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente regolamento, comunicando eventuali anomalie quali abbandoni di rifiuti al Gestore e/o al comando dei vigili urbani e degli altri enti preposti al controllo.

2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

3. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

4. Nel caso di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche all'esterno dell'Ecocentro, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore direttamente o tramite il servizio di guardiania provvede allo sgombero ed al successivo trattamento/smaltimento,; tale attività è oggetto di comunicazione al comune che deve essere preventiva in caso di addebiti extracontrattuali.

TITOLO IV

ARTICOLO 29

SPAZZAMENTO

1. I rifiuti urbani di cui all'art. 4, comma 2 lett. c) e d) vengono spazzati, raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero o smaltimento.

2. Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi generali della normativa (es.: piazze dopo fiere e manifestazioni varie, festività ecc.). La periodicità è fissata dal Comune attraverso un idoneo programma comunicato al gestore

ARTICOLO 30

CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia. Gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani domestici e rifiuti ingombranti e rifiuti assimilati agli urbani usualmente conferibili nel normale sistema di raccolta. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi.

3. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 31

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE-E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ARTICOLO 32

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità, in buono stato di decoro e pulizia, sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio e costantemente liberi da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, potrà rendersi necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario in conformità a quanto previsto dalle norme urbanistiche.

ARTICOLO 33

RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione dei clienti o degli uffici comunali.

ARTICOLO 34

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I titolari dei posti di vendita in mercati, fiere, fiere-mercati, sagre, e gli autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, su aree private ad uso pubblico, su aree private date in disponibilità al Comune, devono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori, messi a disposizione, oppure con le diverse modalità stabilite dal Comune.

ARTICOLO 35

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani domestici.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 36

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 37

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso, se non diversamente pattuito, in cui il promotore sia la Civica Amministrazione.

ARTICOLO 38

ATTIVITÀ' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ARTICOLO 39

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione vengono smaltiti secondo le disposizioni previste dal D.P.R 5/07/2003, n. 254.

ARTICOLO 40

POZZETTI STRADALI

1. Il gestore del servizio di spazzamento provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ARTICOLO 41

CARCASSE DI ANIMALI

1. Le carcasse di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere rimosse e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L..

ARTICOLO 42

PULIZIA DELLE AREE SOGGETTE A CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiale e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
2. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle strade e delle aree pubbliche.
3. Per evitare l'imbrattamento delle strade, il Sindaco può imporre, ai soggetti interessati, l'installazione dei luoghi di partenza di sistemi di lavaggio dei pneumatici degli automezzi e la pulizia delle sedi stradali interessate dai percorsi dei mezzi stessi.
4. I proprietari o conduttori del fondo nel quale insistono attività che, all'aperto, prevedano la lavorazione e/o lo stoccaggio di materie prime e di prodotti o scarti di lavorazione, così come di materiali inerti e polverosi, debbono assicurarsi che il passaggio di automezzi dalla proprietà privata alla pubblica e le acque di dilavamento del loro fondo non rechino imbrattamento alle aree pubbliche; dovranno altrimenti predisporre tutti gli accorgimenti utili ad evitare tali inconvenienti.
5. In caso di inosservanza dei punti sopraccitati, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva da parte del Comune, la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 43

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

ARTICOLO 44

RIFIUTI INERTI

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche o impianti di recupero autorizzate.

Piccoli quantitativi (max. 2 mc/anno) di rifiuti inerti, provenienti da lavori di manutenzione domestici, possono essere accolti presso l'ecocentro comunale, qualora sia attivato il servizio.

Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.

ARTICOLO 45

ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

1. Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale:
 - espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;

- diserbamento periodico dei cigli delle strade comunali, e dei relativi marciapiedi;
- deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
- lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
- lavaggio delle aree di mercato;
- servizi di disinfestazione e derattizzazione
- altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO V

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 46

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 152/2006, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.

ARTICOLO 47

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'interrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1, del succitato D.Lgs 152/2006, per le quali è competente il comune.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.

ARTICOLO 48

CONTROLLI E VIGILANZA

1. La vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

ARTICOLO 49

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo N. 152/2006, si applicano le disposizioni di detto decreto legislativo e quelle previste dalle L.R n. 33/ 85, n. 28/90 e n. 3/2000, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).

3. Possono, altresì, accertare le violazioni alle quali conseguono le sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, nonché i membri di associazioni in possesso dei requisiti all'uopo previsti dalla normativa vigente, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.

4. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5. Per le violazioni delle seguenti disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle altre disposizioni di legge, si applica, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/81, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= ad € 500,00 in funzione della gravità della violazione e delle eventuali ipotesi di recidiva, valutate dall'agente che irroga la sanzione ed in particolare:

a) per violazioni delle norme dell'art. 12 co. 4:

a) abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali; b) abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori; c) conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori

appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta; d) conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri produttori; e) l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti; f) trattare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrando o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette. g) bruciare rifiuti quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi. h) per ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico; i) conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile; l) per il mescolare ai rifiuti di sostanze escluse dal servizio, nonché il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo; m) conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private; n) conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente; o) conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta; p) conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni; q) conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi; r) conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi; il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del gestore; s) conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale; t) conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale da soggetti non residenti o domiciliati; u) conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta; v) imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili; z) danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori; aa) spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi; bb) affissione di manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione; cc) tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo; dd) cessione a terzi la tessera magnetica di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio;

- b) per violazioni alle norme dell'articolo 11: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore;
- c) per violazioni alle norme dell'art. 34: obbligo dei titolari dei posti di vendita in mercati, fiere, fiere-mercati, sagre, e gli autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, su aree private ad uso pubblico, su aree private date in disponibilità al Comune, di lasciare pulita l'area assegnata;
- d) per violazioni alle norme dell'articolo 35: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza;
- e) per violazioni alle norme dell'articolo 36 obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse;
- f) per violazioni alle norme dell'articolo 40: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali;
- g) per violazione all'art. 9: compostaggio domestico non corretto;
- h) per violazione alle norme previste dall'art. 27 del presente regolamento: a) abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno dell'ecocentro, b) deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori, c) deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc., d) lancio dei rifiuti dall'esterno all'interno dell'ecocentro anche se dentro gli appositi contenitori; e) cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori; f) scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere all'ecocentro ai sensi dell'art. 22; g) scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste all'articolo 21; h) scarico di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione; i) danneggiamento e l'imbrattamento delle strutture e dei contenitori presenti nell'ecocentro.

6. Ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/81 la giunta comunale può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite minimo e massimo della sanzione prevista.

7. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati, nonché i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti, nonché le azioni per il recupero delle spese, eventualmente sostenute dal Comune, per l'esecuzione d'ufficio di obblighi a carico del trasgressore e da quest'ultimo non eseguiti nei termini intimati o previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 50

DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di danni dovuti a manovre errate e ad atti accidentali, ovvero ad atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta dei rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

ARTICOLO 51

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che

regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

2. Qualora le modifiche riguardino le modalità all'uso del servizio da parte dei cittadini ad esse sarà data ampia divulgazione.

ARTICOLO 52

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore.

2. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale di definizione dei criteri di assimilabilità dei rifiuti urbani, previsto dallo stesso art. 195, sono assimilati agli urbani i rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo, "purché classificati come non pericolosi".

Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner (art. 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146)
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato)
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio
- olii vegetali e altri rifiuti prodotti da utenze non domestiche purché non pericolosi

- scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili;

SERVIZIO BASE SPECIFICATO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	KG/MQ/ANNO
Stabilimenti industriali ed artigianali	10
Locali destinati ad uffici privati	08
Negozi in genere, esclusi gli alimentari	18
Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie	22
Ortofrutta e fiorerie	26
Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili	24
Bar, gelaterie, degustazioni e simili	25
Alberghi e pensioni	10
Cinema e teatri	05
Luoghi di degenza e cura	09
Impianti sportivi e ricreativi	03
Sedi di associazioni	03
Scuole	02
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette	01
Autorimesse e autonoleggi	03
Distributori di carburante	07
Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile	06
Magazzini	06

ALLEGATO B

DIVERSIFICAZIONE DELLE MODALITÀ' DI SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE VARIE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Rifiuto da conferire	Modalità di conferimento e frequenze di svuotamento
Secco residuo (per utenze domestiche e non domestiche)	<ul style="list-style-type: none">- raccolta porta a porta nei centri e nelle zone del territorio con viabilità stradale e conformazione urbanistica idonea allo svolgimento del servizio. La raccolta verrà effettuata settimanalmente presso tutte le utenze interessate dal servizio.- Nelle contrade o zone del territorio caratterizzate da viabilità secondaria o di difficile percorrenza, il conferimento da parte delle utenze avverrà mediante contenitori stradali (verranno riutilizzati i contenitori attualmente dislocati nel territorio). Tali contenitori verranno svuotati periodicamente in base alle necessità, in modo da garantire la fruibilità a tutte le utenze (indicativamente 52 svuotamenti annui) Le suddette frequenze sono da intendersi puramente indicative e potranno subire variazioni anche in relazione alla quantità di rifiuto che verrà intercettato. Lavaggio contenitori ogni 3 mesi.
Umido Organico (per utenze domestiche e non domestiche)	Conferimento in contenitori carrellati da 120/240/360 lt. dotati di apertura con chiave, dislocati capillarmente su tutto il territorio. Frequenza di raccolta: svuotati periodicamente in base alle necessità, in modo da garantire la fruibilità a tutte le utenze (indicativamente 104 svuotamenti annui). Le suddette frequenze sono da intendersi puramente indicative e potranno subire variazioni anche in relazione alla quantità di rifiuto che verrà intercettato. Lavaggio contenitori ogni 2 mesi.
Carta e cartone (per utenze domestiche e non domestiche)	Conferimento in cassonetti stradali dislocati capillarmente su tutto il territorio. Frequenza di raccolta: svuotati periodicamente in base alle necessità, in modo da garantire la fruibilità a tutte le utenze.
Imballaggi in Plastica e Metalli (per utenze domestiche e non domestiche)	Conferimento in cassonetti stradali dislocati capillarmente su tutto il territorio. Frequenza di raccolta: svuotati periodicamente in base alle necessità, in modo da garantire la fruibilità a tutte le utenze.
Vetro (per utenze domestiche e non domestiche)	Conferimento in campane stradali dislocati capillarmente su tutto il territorio. Frequenza di raccolta: svuotati periodicamente in base alle necessità, in modo da garantire la fruibilità a tutte le utenze. Lavaggio campane annuale.
Rifiuti urbani pericolosi e altri rifiuti particolari	La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avverrà utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio. - Frequenza di raccolta: svuotati periodicamente in base alle necessità, in modo da garantire la fruibilità a tutte le utenze.